

OGGETTO: nomina commissione elettorale comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessita di procedere alla nomina della “Commissione elettorale comunale” in seguito alle elezioni amministrative di data 04 maggio 2025;

Visto il D.P.R. 20.03.1967 n. 223 relativo all’*”Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali”* come modificato dal Decreto Legge 03.01.2006, n. 1 convertito con modificazioni dalla Legge 27.01.2006, n. 22 che ha disposto (con l'art. 3-quinquies, comma 2) la modifica dell'art. 12, comma 2 del predetto testo unico, che disciplina la composizione della Commissione elettorale comunale, prevedendo in particolare che nei Comuni ai quali sono assegnati sino a 50 Consiglieri il numero dei componenti effettivi e di quelli supplenti della Commissione elettorale sia pari a tre;

Verificato pertanto che componendosi il Consiglio Comunale di n. 12 membri, la Commissione in argomento è composta dal Sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti;

Richiamato l’art. 13 del D.P.R. n. 223/1967 che recita:

“Per l’elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età (22). Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell’ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. L’elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l’intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il sindaco non prende parte alla votazione. Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.”

Dato atto che a seguito del rinnovo del Consiglio comunale di Telve di Sopra conseguente alle elezioni amministrative del 04 maggio 2025 si è presentata un’unica lista denominata “Unione civica Telve di Sopra”.

Atteso quindi che la minoranza consiliare non è presente nel Consiglio Comunale di Telve di Sopra e pertanto si propongono tre membri di maggioranza.

Riscontrato che la Commissione elettorale potrà, nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune, come contemplato dall’art. 4 bis del D.P.R. 20.03.1967, n. 223 come modificato dalla Legge 21.12.2005, n. 270, art. 10;

Atteso che l’adozione della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi del D.P.R. 223/1967 art. 12 comma 1 così come successivamente modificato dalla legge

21.12.2005, n. 270 in quanto il Consiglio comunale, nella seduta successiva all'elezione del sindaco e della Giunta comunale elegge, nel proprio seno, la Commissione elettorale comunale;

Ricordato che la Commissione rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio;

Dato atto che il Sindaco non prende parte alla votazione;

Richiamata la legge n. 244/2007 ed in particolare l'art. 2 comma 30 che così recita:

“L’incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorale circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute”;

Con votazione per scheda segreta, il cui risultato accertato con l'assistenza degli scrutatori designati all'inizio della seduta, per l'elezione dei **componenti effettivi**, è il seguente:

- consiglieri votanti n. 11
- schede bianche n. 0
- schede nulle n. 0

hanno ottenuto voti:

- il sig./sig.ra Consigliere **STROPPA NICOLA** (MAGGIORANZA) voti n. 4
- il sig./sig.ra Consigliere **TRENTIN GABRIELE** (MAGGIORANZA) voti n. 4
- il sig./sig.ra Consigliere **TRENTIN BRUNO** (MAGGIORANZA) voti n. 3

Il Sindaco non prende parte alla votazione;

Con votazione per scheda segreta, il cui risultato accertato con l'assistenza degli scrutatori designati all'inizio della seduta, per l'elezione dei **componenti supplenti**, è il seguente:

- consiglieri votanti n. 11
- schede bianche n. 0
- schede nulle n. 0

hanno ottenuto voti:

- il sig./sig.ra Consigliere **VOLTOLINI MONICA** (MAGGIORANZA) voti n. 4
- il sig./sig.ra Consigliere **TRENTIN FULVIO** (MAGGIORANZA) voti n. 4
- il sig./sig.ra Consigliere **CASAGRANDE ELIANA** (MAGGIORANZA) voti n. 3

Il Sindaco non prende parte alla votazione;

Visto il D.P.R. 223/1967 e successive modifiche;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige., approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 e ss.mm.;

Visto lo Statuto comunale vigente;

Visto il vigente Regolamento del Consiglio comunale;

Visto il parere espresso ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm., sulla presente proposta di deliberazione:

- dal Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

DELIBERA

1. Di nominare quali **membri effettivi** della Commissione elettorale i signori:

- il sig./sig.ra Consigliere **STROPPA NICOLA** (MAGGIORANZA)
- il sig./sig.ra Consigliere **TRENTIN GABRIELE** (MAGGIORANZA)
- il sig./sig.ra Consigliere **TRENTIN BRUNO** (MAGGIORANZA)

2. di nominare quali **membri supplenti** della Commissione elettorale i signori:

- il sig./sig.ra Consigliere **VOLTOLINI MONICA** (MAGGIORANZA)
- il sig./sig.ra Consigliere **TRENTIN FULVIO** (MAGGIORANZA)
- il sig./sig.ra Consigliere **CASAGRANDE ELIANA** (MAGGIORANZA)

3. di dare atto che l'incarico di componente della Commissione elettorale comunale è gratuito ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute;

4. di dare evidenza che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;

b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

I ricorsi b) e c) sono alternativi

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Bonella Giampaolo

IL SEGRETARIO GENERALE
Comite dott.ssa Maria

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).